

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 050 del 30.11.2013

Oggetto: Revoca deliberazioni relative alla TARES per il 2013.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro

Il Segretario
dott. Demartis Claudio

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1603, con decorrenza dal 03.12.2013.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 050	Revoca deliberazioni relative alla TARES per il 2013.
Del 30.11.2013	

Il trenta novembre duemilatredecim, con inizio alle ore 09.49, nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano:

	presenti	assenti
Broccia Sandro	X	
Orrù Luca	X	
Ariu Federico	X	
Cau Donato	X	
Scanu Maria Cristiana	X	
Broccia Luisa	X	
Montisci Vincenzo	X	
Murroni Stefano	X	
Sanna Francesco	X	
Maccioni Pierpaolo	X	
Grussu Genita	X	
Piras Vincenzo	X	
Melis Ettore	X	
Pia Giovanni	X	
Cherchi Gianluca	X	
Melis Mirco	X	
Orrù Daniela	X	

Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro.

Intervengono nella discussione generale:

- *il Consigliere Pia Giovanni, il quale annuncia il voto favorevole dei due gruppi di minoranza;*
- *il Consigliere Murroni Stefano, il quale fa i complimenti all'Assessore al Bilancio per il lavoro svolto, evidenziando che il Revisore dei Conti ha segnalato come il percorso amministrativo per il passaggio alla TARSU individuato dal Comune con la riapprovazione del bilancio di previsione sia stato il più corretto; annuncia voto favorevole.*

Intervengono per dichiarazione di voto:

- *il Consigliere Piras Vincenzo, il quale annuncia voto favorevole.*

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- il Comune ha applicato fino al 2012 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. 507/1993;
- con l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, è stato istituito a decorrere dal 01.01.2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con contestuale soppressione della TARSU e delle addizionali ex ECA ed ex MECA;
- ai fini della determinazione delle tariffe TARES, sono stati approvati il piano finanziario con deliberazione del C.C. n. 7 del 23.05.2013, il regolamento con deliberazione del C.C. n. 16 del 23.05.2013, le tariffe ed il numero di rate e scadenze con deliberazione del C.C. n. 18 del 23.05.2013, rettificata con deliberazioni n. 31 del 08.08.2013 e n. 37 del 31.10.2013.

Visto l'art. 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella L. n. 124/2013, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", che dispone quanto segue:

"1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile);

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono

sostituite dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Atteso che la maggiorazione di 0,30 euro/mq deve essere versata direttamente allo Stato, in unica soluzione, unitamente all'ultima rata del tributo, con modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011.

Evidenziato che il regolamento di applicazione della TARES stabilisce all'art. 27 le seguenti ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dalla legge:

- riduzione del 100% per i locali ed aree utilizzate da associazioni di volontariato ed enti morali che perseguono finalità di alto rilievo sociale cultura e per le aree e locali occupati o detenuti dal Comune;
- riduzioni di € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare di età non superiore a 25 anni;
- riduzione del 30% per i locali adibiti ad attività di bar, caffè, pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
- riduzione del 20% per tutti gli altri locali adoperati per altre attività economiche ad esclusione di quelli usati da banche ed istituti di credito.

Tenuto conto che, come inizialmente previsto dall'art. 14, comma 19, del D.L. n. 201/2011, istitutivo della TARES, tali ulteriori agevolazioni sono state iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa al capitolo 1115/10 "spese esenzioni T.A.R.E.S." per complessivi € 94.778,00 e la relativa copertura è stata assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, cioè con fondi del bilancio comunale.

Considerato che nell'ipotesi di revisione della TARES l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 124/2013, ha stabilito che tali ulteriori agevolazioni possono essere stabilite nella misura massima del 7 per cento del costo complessivo del servizio e che per il Comune tale importo massimo è di € 47.133,12, con una differenza in meno di € 47.664,88 rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2013.

Considerato quanto segue relativamente all'opzione di ritorno al regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, cioè alla TARSU, prevista dall'art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013 convertito nella L. n. 124/2013:

- il tasso di copertura del costo del servizio per l'anno 2012 è stato previsto nella misura del 79,45%, come risulta da apposito allegato al bilancio di previsione 2012;
- gli artt. 61, comma 1, e 69, comma 2, del D.Lgs n. 507/1993 stabiliscono che il gettito complessivo della tassa non deve superare il costo d'esercizio del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e non deve essere inferiore al 50% dello stesso;
- l'art. 11, comma 3, del D.L. n. 195/2009, convertito con modificazione dalla L. n. 26/2010, dispone che i proventi della TARSU devono coprire integralmente i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti;
- nel costo del servizio, per l'anno 2012 e precedenti, non è stato compreso il costo dello spazzamento delle strade, finora finanziato con fondi di bilancio;
- l'art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni nella L. 124/2013, stabilisce che "Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della

percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”

Considerato che l'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 131 del 14/11/2011 si è avvalsa della possibilità di ritorno per il 2013 alla TARSU ed ha approvato le relative tariffe.

Dato atto che con delibera di G.C. n. 132 del 14/11/2013 si è provveduto alla riapprovazione del progetto di bilancio di previsione 2013.

Considerato che il bilancio di previsione 2013 è stato sottoposto in data odierna all'approvazione del Consiglio

Ritenuto dover provvedere alla revoca delle delibere istitutive della TARES.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta alcuna maggiore spesa per l'Ente o diminuzione di entrata.

Con n. 17 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.

DELIBERA

Di revocare le seguenti delibere del Consiglio Comunale:

- n. 16 del 23/05/2013 “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – regolamento di applicazione”;
- n. 17 del 23/05/2013 “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - piano finanziario”;
- n. 18 del 23/05/2013 “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tariffe”;
- n. 31 dell'08/08/2013 “Posticipazione date scadenze rate Tares – anno 2013”;
- n. 37 del 31/10/2013 “TARES 2013 – proposta di rateazione del gruppo di maggioranza”.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Di trasmettere copia della presente al Ministero dell'Economia e Finanze ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale.

Con n. 17 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

La seduta termina alle ore 11.22.